

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

17 giugno 2020

Alle aziende associate

**PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE SULLA FRUIZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI
SOCIALI LEGATI AL VIRUS COVID 19**

Facciamo riferimento alla nostra precedente circolare n. 284/2020, per comunicare che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020 il DL n. 52 che contiene ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga i termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.

Il testo prevede che, in deroga alla normativa vigente:

1. i datori di lavoro che hanno fruito del trattamento di integrazione ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario o in deroga per l'intero periodo precedentemente concesso (fino quindi alla durata massima di n. 14 settimane), possano fruire di **ulteriori quattro settimane, anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020**. Resta ferma la durata massima di n. 18 settimane, considerate cumulativamente per i trattamenti riconosciuti;
2. indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, **possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro n. 30 giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento**, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente;
3. sono prorogati **dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione** di cui all'art. 103 del DL n. 34/2020 (emersione di rapporti di lavoro irregolari).
4. sono prorogati **dal 30 giugno al 31 luglio 2020 i termini per la presentazione delle domande per il Reddito di Emergenza**.

Allegato: decreto legge n. 52/2020

Per ogni ulteriore chiarimento l'Area Lavoro-Relazioni sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 335/8037814 - Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

